



Decisione/0238/TFNSVE-2026-2027
Registro procedimenti n. 4054/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore - Presidente

Elisabetta Ricchiuti - Componente (Relatore)

Accursio Gallo - Componente

Paola Balducci - Componente

Lorenzo Soderò - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Enrico Vitali - Componente

Loredana Germanò - Componente

Marina Vajana - Componente

Gino Scaccia - Componente

Federico Salinari - Componente

Antonino Piro - Componente

Stanislao Chimenti - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 4054/TFNSVE/2025-2026, 4054 - Ricorso proposto dalla società ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TIEFFE CLUB (matricola 910664) contro la società ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CASTELLAMMARE CALCIO 94 (matricola 740020) per il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore CHIFARI ANDREA (matricola 2573940);

In data 16.06.2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Chifari Andrea (Matricola 2573940).

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato nell'importo di euro 272,00 (duecentosettantadue/00), come da citata attestazione, rilasciata dalla



Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti;
- vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CASTELLAMMARE CALCIO 94 (740020) alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore Chifari Andrea (Matricola 2573940) nella misura di euro 272,00 (duecentosettantadue/00), in favore della società ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TIEFFE CLUB (910664).

L'ESTENSORE

Elisabetta Ricchiuti

IL PRESIDENTE

Giuseppe Lepore

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai